



# Programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2023, denominato "Rinnovamento della componente corazzata (Main Battle Tank Leopard 2 e piattaforme derivate) dello strumento militare terrestre"

## Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	119	
Titolo:	Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2023, denominato "Rinnovamento della componente corazzata (Main Battle Tank Leopard 2 e piattaforme derivate) dello strumento militare terrestre"	
Norma di riferimento:	Articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
Date:		
presentazione:	25/01/2024	24/01/2024
annuncio:	25/01/2024	25/01/2024
assegnazione:	25/01/2024	25/01/2024
termine per l'espressione del parere:	5/03/2024	5/03/2024
Commissione competente:	3 <sup>a</sup> Affari esteri e difesa	IV Difesa
Rilievi di altre Commissioni:	5 <sup>a</sup> Bilancio e tesoro	V Bilancio (Assegnato il 16 gennaio 2024 ai sensi ex art. 96-ter,co.2 - Termine il 14 febbraio 2024)

## Premessa

Lo scorso 24 gennaio il Governo ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) – la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2023, denominato «Rinnovamento della componente corazzata (*Main Battle Tank* Leopard 2 e piattaforme derivate) dello Strumento Militare Terrestre» ([A.G. 119](#)), relativo all'acquisizione di piattaforme della componente pesante con particolare riferimento ai *Main Battle Tank* (MBT) "Leopard 2" nell'ultima versione attualmente disponibile sul mercato internazionale e delle piattaforme derivate recupero e soccorso, gittaponte e pioniere da affiancare alla flotta "Ariete" in versione ammodernata C2/C3, corredato delle schede tecnica e illustrativa.

## Presupposti normativi

L'attività del Parlamento in relazione all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, si svolge essenzialmente attraverso l'esame dei relativi programmi che il Governo presenta alle Camere ai fini dell'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni difesa della Camera e del Senato.

Il Codice dell'ordinamento militare (COM, di cui al [decreto legislativo n. 66 del 2010](#)) prevede che vengano trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione del **parere delle Commissioni competenti**, gli schemi di decreto concernenti i **programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio** e **non** riferiti al mero mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle **scorte**.

I pareri devono essere espressi entro **quaranta giorni** dalla data di assegnazione. Qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni **esprimano parere contrario**, il Governo

trasmette **nuovamente alle Camere** lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni, per i pareri definitivi delle Camere da esprimere **entro trenta giorni** dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano **parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti**, motivato con riferimento alla **mancata coerenza con quanto previsto nel Documento programmatico pluriennale della difesa** (DPP) di cui al comma 1 dell'articolo 536 del Codice, il programma non potrà essere adottato. In ogni altro caso, il governo potrà invece procedere all'adozione del decreto.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 536-*bis* COM, ferma restando la necessità di salvaguardare le esigenze operative prioritarie e quelle derivanti dal processo di definizione della politica europea di difesa e sicurezza, il Capo di stato maggiore della difesa **procede alla verifica della rispondenza dei programmi** di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma agli obiettivi e agli indirizzi definiti dal Ministro della difesa e **propone al Ministro della difesa la rimodulazione** dei programmi che risultino non più adeguati, anche in ragione delle disponibilità finanziarie autorizzate a legislazione vigente. La predetta verifica tiene altresì conto dei risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare riportati nel DPP.

In base al comma 2 dello stesso articolo 536-*bis* COM, **gli schemi dei decreti che approvano la rimodulazione di programmi sui quali è stato espresso il parere** delle Commissioni parlamentari competenti devono essere nuovamente **sottoposti a tale parere**. Dalle citate rimodulazioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in termini di indebitamento netto.

## Contenuto

Il programma consiste nell'approvvigionamento sia di **piattaforme Leopard 2**, sia delle **relative versioni derivate** (che hanno le funzioni di recupero e soccorso, "gittaponte" e pioniere). Si tratta di **mezzi già disponibili sul mercato**, allo stato dell'arte e basate su sistemi che già operano nelle forze armate di **Paesi alleati in ambito sia europeo che NATO**. In particolare, tali piattaforme dispongono di tecnologie in grado di massimizzare le prestazioni in termini di protezione, letalità, potenza di fuoco e mobilità.

Contenuto del programma

Il programma si inserisce nell'ambito di un diffuso interesse, da parte di Paesi alleati, nel **rinnovamento delle capacità di combattimento** delle proprie forze pesanti, che tiene conto della contemporanea progressiva obsolescenza cui stanno andando incontro i sistemi attualmente in linea e i nuovi requisiti della NATO, condizionati dai **recenti sviluppi dello scenario internazionale**.

Oltre alle piattaforme, è prevista l'acquisizione del relativo **supporto logistico** pluriennale, dei necessari **adeguamenti infrastrutturali** delle sedi che li ospiteranno; del munizionamento, dei **sistemi di simulazione** funzionali allo svolgimento delle attività di **formazione e addestramento**; dei veicoli e **sistemi da trasporto**.

Nella scheda tecnica si legge che il programma in esame rappresenta un rafforzamento della componente corazzata che è concorrente con le iniziative tese all'ammodernamento dei **carri Ariete CI** e al mantenimento della flotta **Leopard 1** già in dotazione.

L'acquisizione dei mezzi – si legge ancora nella scheda tecnica – dovrà seguire principi di organicità, nell'ottica di avere disponibili **pacchetti capacitivi completi** (piattaforme da combattimento e piattaforme destinate al supporto). I sistemi destinati al supporto al combattimento dovranno quindi essere introdotti in servizio in parallelo alle piattaforme *combat* per supportare, non solo la linea Leopard 2, ma anche il parco Ariete C2.

La dotazione delle stesse piattaforme in altri paesi europei e NATO assicura – si legge sempre nella scheda - una piena sostenibilità logistica, un'affidabile catena dei rifornimenti e un continuo sviluppo capacitivo.

Il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale, **di presumibile avvio nel 2024** e della durata complessiva ipotizzata di 14 anni (**fino al 2037**).

Durata e costo del programma

La **prima fase** (2024 -2026) riguarda lo sviluppo, la produzione delle pre-serie e l'omologazione delle piattaforme.

La **seconda fase** (2027 - 2037) è invece finalizzata all'acquisizione di:

- **fino a 132 piattaforme MBT**, per equipaggiare n. 2 reggimenti carri e gli istituti di formazione;

- **fino a 140 piattaforme corazzate derivate**, per equipaggiare le unità delle brigate pesanti, medie e leggere, tutti i reggimenti genio e i reggimenti logistici dell'Esercito e gli istituti di formazione.

Come si legge nel documento in esame, l'acquisizione ricomprende un **supporto logistico pluriennale**, in cui sono inclusi:

- la **formazione del personale** operatore e manutentore dei veicoli;
- le attrezzature necessarie alla **manutenzione**;
- lo svolgimento di attività manutentive e correttive da parte di squadre a contatto;
- il **munizionamento** funzionale alle attività di omologazione, certificazione, addestramento basico e costituzione di una scorta;
- veicoli e **sistemi da trasporto**;
- **adeguamenti infrastrutturali** necessari a potenziare le sedi delle unità che ospiteranno le nuove piattaforme;
- sistemi di **simulazione per l'addestramento**.

Il costo complessivo è stimato in **8 miliardi e 246 milioni di euro** (a condizioni economiche 2023). Questa somma **risulta già finanziata** una quota di poco inferiore al 50%, cioè **4 miliardi e 90 milioni di euro**, a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del Bilancio Ordinario del Ministero della Difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di **altri 4 miliardi e 156 milioni di euro**, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti formalizzati al completamento delle dotazioni e all'acquisizione del supporto logistico pluriennale integrato.

*Si valuti l'opportunità di precisare che tali provvedimenti relativi al completamento del programma saranno successivamente sottoposti al parere parlamentare.*

La scheda tecnica riporta anche un **cronoprogramma previsionale** dei pagamenti – specificando il suo valore meramente indicativo:

Cap.-p.g.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Totale
7120-40					3,0	3,00	5,0	7,0	5,0	8,0						31,0
7120-03	0,0	100,0	170,0	250,0	247,0	400,0	544,0	664,0	334,0	294,0	248,0	268,0	270,0	140,0	130,0	<b>4.059,0</b>
<b>TOTAL E</b>	0,0	100,0	170,0	250,0	250,0	403,0	549,0	671,0	339,0	302,0	248,0	268,0	270,0	140,0	130,0	4.090,0

*Oneri espressi in milioni di Euro (M€)*

Anche se il programma riguarda l'acquisizione di **mezzi già esistenti e individuati, di produzione tedesca**, la scheda rileva che la sua realizzazione avrebbe un **positivo impatto sulle PMI italiane**, creando un **indotto orientato alla crescita tecnologica** e del *know how* e al conseguimento di una maggiore competitività. La realizzazione di un programma di respiro pluriennale e dall'elevato contenuto tecnologico – si legge ancora nella scheda - consentirebbe inoltre di definire una **partnership internazionale di lungo periodo** con la possibilità di inserire PMI nazionali nella catena produttiva delle piattaforme, con trasferimento di tecnologia. Tale impatto sarebbe dovuto alla possibile **delocalizzazione della produzione** delle piattaforme, alla produzione di parti, di sottosistemi e di altri componenti e alla **fornitura di manodopera** per gli interventi sui siti che ospiteranno i mezzi.

[Rapporti con l'industria](#)

Nella scheda tecnica si legge infine che il programma in esame, oltre al soddisfacimento dell'esigenza capacitiva, consentirebbe ritorni (industriali, occupazionali e di accrescimento del *know-how*) in grado di **ampliare la partnership italiana** nell'ambito dei nuovi progetti di rafforzamento della componente corazzata in ambito europeo, e in particolare nel programma del *Main Battle Tank* europeo.

Nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2032-2025 il programma in esame è citato pagina 14 del Tomo II, tra i programmi di previsto avvio. **Nel**

[Il programma in esame nel DPP](#)

**DPP** lo stanziamento è distribuito nello stesso arco temporale previsto dallo schema in esame (2024-2037), **ma con una previsione totale di spesa** - riportata con identico ammontare (4.090 milioni di euro) sia nel cronoprogramma di cui sopra che nel profilo programmatico degli stanziamenti (fino al 2037) riportato nel DPP - **inferiore al costo complessivo del programma** (8.246 milioni di euro).

*Si valuti l'opportunità di richiedere chiarimenti sulla notevole differenza dell'ammontare della spesa prevista nel provvedimento in esame (e nel DPP) e il costo complessivo del programma.*

Riguardo alle condizioni contrattuali e facoltà di recesso, la relazione precisa che le norme che disciplinano la materia contrattuale pubblica nell'ordinamento, peraltro di derivazione comunitaria, sono rappresentate dal **nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36)**.

Condizioni  
contrattuali

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023) è entrato in vigore il 1° aprile 2023, con efficacia a partire dal 1° luglio 2023 (art. 229). Conseguentemente, il precedente Codice (D. Lgs. 50/2016) è abrogato dal 1° luglio 2023 (art. 226), rimanendo, tuttavia, applicabile alle procedure i cui avvisi o bandi siano stati pubblicati prima di tale data.

Per quanto riguarda i settori della **difesa e della sicurezza nazionale**, le norme applicabili del nuovo Codice del 2023 sono rappresentate dalle seguenti disposizioni: l'articolo 136 (Difesa e sicurezza), l'articolo 137 (Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza), l'articolo 138 (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali), l'articolo 139 (Contratti secretati) e l'Allegato II.20 (Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza).

Entrando nel merito, l'art. 136 dispone che tutti i contratti sono assoggettati alle previsioni del Codice, fatta eccezione per quelli che rientrano nell'ambito applicativo del [decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208](#), che disciplina i contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in recepimento della [direttiva 2009/81/CE](#), di cui il [D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49](#) rappresenta il regolamento attuativo. L'applicazione del Codice è in ogni caso esclusa per gli appalti pubblici e per i concorsi di progettazione, quando la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure idonee e volte anche a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell'appalto.

L'art. 137, dedicato ai contratti misti, distingue il regime applicabile nel caso che le diverse parti siano oggettivamente separabili: ove separabili, il regime giuridico previsto è determinato in base alle caratteristiche della parte separata; in caso contrario, interviene un regime giuridico differenziato, che tende ad escludere l'applicazione del Codice in favore del decreto legislativo 208/2011 o in alternativa dell'[art. 346 del TFUE](#). Resta fermo il principio di fondo secondo il quale la decisione di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica non può essere adottata allo scopo di escludere l'applicazione del Codice o del decreto legislativo 208/2011.

L'articolo 139 detta poi la disciplina dei contratti secretati, il cui ambito non è limitato al settore della Difesa, ma esteso a tutte le Amministrazioni in presenza delle esigenze di segretezza prescritte, consentendo di derogare alle disposizioni del codice relative alle procedure di affidamento.

Da ultimo, la disciplina specifica transitoria presente nell'Allegato II.20, da sostituirsi, ai sensi dell'art. 136, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, con un regolamento adottato con decreto del Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguarda, tra l'altro, disposizioni specifiche ai contratti misti, programmazione degli interventi, casi di affidamento a un unico operatore economico, ruolo degli enti esecutori del contratto e modalità di erogazione delle anticipazioni dei pagamenti.

Resta fermo che fino all'adozione del suddetto regolamento, ai sensi dell'art. 225, comma 6 del Codice dei contratti pubblici, continua ad applicarsi il regolamento [D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236](#), in quanto compatibile con le disposizioni del citato Allegato II.20.

La disciplina del **recesso dal contratto in ambito nazionale** è riconducibile a quanto previsto dall'art. 123 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023) fatte salve, ovviamente, eventuali specifiche disposizioni stabilite nell'atto negoziale circa le condizioni e modalità di esercizio del recesso. L'allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

## I programmi di acquisizione dei sistemi d'arma presentati nella legislatura corrente

Nel corso dell'attuale legislatura sono stati presentati al Parlamento i seguenti programmi di acquisizione di sistemi d'arma:

**Atto n. 30** - programma n. SMD 28/2022 (denominato "Aeroporti Azzurri"), relativo all'ammodernamento delle basi e degli aeroporti dell'Aeronautica Militare;

**Atto n. 31** - programma n. SMD 29/2022 (denominato "Mezzi tattici"), relativo al rinnovamento e al mantenimento dell'Autovettura da Ricognizione (AR) e del Veicolo Multiruolo (VR) dell'esercito;

**Atto n. 32** - programma n. SMD 30/2022 (denominato "Caserme Verdi"), relativo alla realizzazione di caserme dell'Esercito Italiano di nuova generazione, funzionali e pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di efficientamento energetico;

**Atto n. 37** - SMD 16/2022 (denominato "U212 NFS"), per la realizzazione del terzo e del quarto sottomarino tipo U212NFS e il relativo sostegno tecnico-logistico decennale;

**Atto n. 103** - SMD 14/2023, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) e relativi razzi guidati a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano;

**Atto n. 104** - SMD 22/2023, relativo all'acquisizione di due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto con capacità ISR e cinetiche;

**Atto n. 111** - SMD 06/2023 (denominato "Basi Blu"), relativo all'adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi navali della Marina militare;

**Atto n. 112** - SMD 10/2023 (denominato «Volo a vela»), relativo al rinnovamento della componente volo a vela dell'Aeronautica militare mediante l'acquisto di 8 nuovi alianti e del relativo materiale e prestazioni di supporto e addestramento;

**Atto n. 113** - SMD 23/2023 (denominato «Rinnovamento della capacità *Very Short Range Air Defence* - VSHORAD dell'Esercito italiano»), relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata per l'Esercito;

**Atto n. 114** - SMD 24/2023 (denominato «Mezzi tattici aviolanciabili *Ground Mobility Vehicle (GMV) Flyer*»);

**Atto n. 115** - SMD 27/2023 (denominato «Poligoni di tiro chiusi in galleria per l'addestramento con armi da fuoco portatili»), relativo all'acquisizione e messa in opera di sistemi finalizzati alla mitigazione degli impatti ambientali delle attività addestrative dell'Esercito italiano;

**Atto n. 117** - SMD 02/2023, denominato "Resilienza del sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL-R1)";

**Atto n. 118** - SMD 03/2023, denominato "Progettazione, sviluppo e acquisizione di n. 2 unità navali di tipo fregate FREMM di nuova generazione (FREMM EVO)".

Per un approfondimento sugli schemi di decreto presentati nella precedente legislatura si rinvia al seguente focus [I programmi d'arma presentati al Parlamento nella XVIII legislatura](#).

## Senato: Dossier n. 234

### Camera: Atti del Governo n. 119

12 febbraio 2024

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nel settore politica estera e difesa	Studi1@senato.it - 066706-2451	✕ SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Difesa	st_difesa@camera.it - 066760-4172	✕ CD_difesa